

N. ____/____ REG.PROV.PRES.
N. 01818/2025 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

**Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)**

Il Presidente

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1818 del 2025, proposto da Sara Di Fronzo, rappresentato e difeso dall'avvocato Veronica Pepoli, con domicilio eletto presso il suo studio in Rimini, via Xxiii Settembre 1845 n. 109;

contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

del provvedimento M.IP. AOODRER. Registro Ufficiale U. 0044829 del 06/11/2025 nonché di ogni altro provvedimento presupposto e consequenziale, con il quale l'Amministrazione resistente ha ritenuto decaduta dalla graduatoria del concorso ordinario di cui ai D.D.G. n. 499/2020 per il grado di istruzione/classe di concorso AM01 (Arte e immagine nella scuola secondaria di I grado) la ricorrente inibendole l'accesso a qualsivoglia proposta di contratto a tempo indeterminato dalla procedura concorsuale ivi indicata;

nonché per l'accertamento e la declaratoria del diritto della ricorrente, previo e per

l'effetto dell'annullamento degli atti impugnati, ad essere inserita nella graduatoria del concorso ordinario di cui ai D.D.G. n. 499/2020 per il grado di istruzione/classe di concorso AM01 nella posizione di cui alla graduatoria approvata.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami richiesta da parte ricorrente nel ricorso, e ritenuto di concederla ai fini dell'integrazione del contraddittorio, impregiudicata ogni decisione collegiale;

- che la notificazione debba essere richiesta entro il termine perentorio di cinque giorni decorrenti dalla comunicazione del presente decreto;

-che, considerato l'elevato numero dei soggetti, da evocare in giudizio, secondo quanto prospettato da parte ricorrente si debba autorizzare, come richiesto, la notifica per pubblici proclami, ai sensi dell'articolo 41, comma 4, cod. proc. amm., tenendo presente e che, ai sensi dell'articolo 52, comma 2, cod. proc. amm. è possibile autorizzare la notificazione “con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile” e che, inoltre, in base a quest'ultima disposizione, il giudice può autorizzare la notificazione anche in modo diverso da quanto previsto dalla legge;

- che la notificazione per pubblici proclami dovrà avvenire mediante la pubblicazione sul sito web dell'USR per l'Emilia Romagna;

Ritenuto che qualora il ricorrente si avvalga di tale facoltà, si renderà necessaria la pubblicazione, sul sito web istituzionale dell'USR per l'Emilia Romagna, di un avviso, redatto da parte ricorrente, dal quale risulti:

a.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;

b.- il nome dei ricorrenti e l'indicazione delle amministrazioni evocate in giudizio;

c.- gli estremi dei provvedimenti impugnati;

d.- l'indicazione che la notifica è rivolta anche nei confronti dei soggetti partecipanti per la classe di concorso AM01 (Arte e immagine nella scuola

secondaria di I grado) per la regione Emilia-Romagna;
e.- l'indicazione del numero del presente decreto, facendo menzione della circostanza che con la stessa è stata disposta la notifica per pubblici proclami;
f.- il testo integrale del ricorso, quest'ultimo accessibile eventualmente tramite link;
Ritenuto inoltre di dover disporre le seguenti prescrizioni:

qualora intenda avvalersi della notificazione per pubblici proclami, parte ricorrente dovrà comunicare all'USR dell'Emilia Romagna la volontà di procedere in tal senso. La richiesta di pubblicazione sul sito web dovrà essere corredata dalla trasmissione dei files relativi all'avviso, redatto con le modalità sopra descritte, e del ricorso introduttivo del presente giudizio.

Parte ricorrente dovrà altresì trasmettere al Ministero e all'USR dell'Emilia Romagna il suddetto avviso nonché copia del ricorso affinchè siano pubblicati nel sito dell'USR dell'Emilia Romagna;

L'USR è tenuto a pubblicare sul proprio sito web, entro cinque giorni dalla richiesta, il predetto avviso, in calce al quale dovrà essere inserita l'espressa indicazione che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione del presente decreto (di cui dovranno essere riportati gli estremi).

La pubblicazione dell'avviso e del ricorso – da effettuarsi entro i termini perentori sopra indicati decorrenti dalla comunicazione del presente decreto– dovrà avvenire da parte del l'USR della Emilia Romagna nella pagina iniziale almeno per 20 giorni e successivamente, eventualmente, in una apposita sezione del sito web, accessibile dalla pagina iniziale e indicata nella stessa pagina iniziale con la dicitura “atti di notifica”.

L'avviso e la relativa documentazione dovranno essere mantenuti sul sito web dell'USR della Emilia Romagna fino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado del presente giudizio (o del provvedimento che definisce tale fase).

L'avvenuta pubblicazione, con le modalità sopra indicate, dovrà essere attestata dall'USR della Emilia Romagna in favore dei ricorrenti, con la specificazione della

data a partire dalla quale la pubblicazione è stata effettuata (l'attestazione dovrà essere rilasciata dall'Amministrazione entro 3 giorni dalla richiesta di parte).

La prova delle pubblicazioni dovrà essere depositata dai ricorrenti nel fascicolo entro i successivi 2 giorni;

P.Q.M.

Autorizza, ai sensi dell'articolo 41, quarto comma, cod. proc. amm., l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti indicati in motivazione, con le modalità sopra specificate..

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Bologna il giorno 12 dicembre 2025.

**Il Presidente
Ugo Di Benedetto**

IL SEGRETARIO